

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

Interrogazione a risposta immediata n. 671 presentata da Cera, inerente a *"Meno caccia, più sicurezza pubblica. Tutela ambientale e gestione dell'anacronistica attività venatoria alla luce dei recenti incidenti in Piemonte"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 671.
La parola alla Consigliera Segretaria Cera in qualità di Consigliera per l'illustrazione.

CERA Valentina

Grazie, Presidente.

Nei giorni scorsi, nei boschi di Locana, Provincia di Torino, un uomo di 82 anni è stato ucciso da un colpo di fucile esploso da un compagno di battuta di caccia che lo ha scambiato per un cinghiale.

Qualche mese prima, a Carrù, nel Cuneese, un uomo di 46 anni, Daniele Barolo, ha perso la vita colpito da un proiettile sparato da un compagno, anche qui, durante una battuta di caccia.

È di qualche settimana fa un incidente, fortunatamente non mortale, ma con un ferimento grave di un uomo di settant'anni ad Alessandria.

Questi episodi raccontano tanto di quanto ci sia bisogno in Piemonte di meglio regolamentare l'attività della caccia.

Per quanto ci riguarda, la caccia rappresenta un'attività anacronistica, un'attività non più sostenibile; non siamo i padroni e le padrone di questo pianeta e certamente non possiamo più permetterci di uccidere gli esseri viventi che abitano questo pianeta per diletto e per sport. La caccia non è uno sport, è una pratica ambientalmente insostenibile.

In questo contesto di numerosi incidenti si ricorda un episodio avvenuto a gennaio a Nichelino: in un parco pubblico, al Boschetto di Nichelino, viene segnalata una battuta di caccia con spari, proprio mentre famiglie e persone frequentano il parco pubblico.

Anche in quel caso, un pericolo per la sicurezza di tutte e tutti noi.

Analoghe segnalazioni arrivano in continuazione anche da altri territori piemontesi, dove si sono verificati episodi di pericolo e conflitto tra cacciatori e cittadini frequentanti parchi, zone protette, boschi e campagne.

In questo contesto, il Governo nazionale sta attuando una pericolosa agenda di deregolamentazione della caccia, ampliando la possibilità di abbattimento della fauna selvatica anche in aree protette o in centri urbani, allentando i vincoli sulle specie cacciabili, sui periodi di caccia e sull'età minima dei cacciatori. Queste riforme fortemente volute dal Governo legittimano una visione della caccia come strumento ordinario di regolamentazione ambientale e di gestione ambientale, in contrasto con quello che dovrebbe essere il principio di protezione della biodiversità e, come ci dicono i numerosi incidenti, anche di tutela di sicurezza pubblica.

Crediamo che in un mondo sempre più minacciato dal cambiamento climatico (stiamo perdendo sempre più biodiversità), la caccia sia davvero una pratica che andrebbe eliminata,

anacronistica e assolutamente crudele. In questa Regione si utilizzano metodi per addestrare i cani da caccia con cavie vive, proprio torturandole. Crediamo che questo tipo di pratica sia assolutamente aberrante e da evitare, per cui si chiedono quali iniziative urgenti, alla luce degli incidenti sopraccitati, intende adottare la Giunta per garantire la sicurezza dei cittadini e delle cittadine, tutelare la fauna, l'ambiente e limitare l'anacronistica attività venatoria in Piemonte.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Cera.

La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

VIGNALE Gian Luca, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

Si evidenzia in via preliminare come la materia relativa all'attività venatoria risulta dettagliatamente disciplinata sia dalla legge dello Stato n. 157 del 1992 sia dalla legge regionale n. 5 del 2018. La normativa, in particolare, prevede una ripartizione delle funzioni amministrative, ex art. 9 della citata legge statale, tra la Regione e le Province: la prima, ossia la Regione, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché le funzioni di orientamento e di controllo previste dalla legge regionale, mentre le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica nel rispetto della citata legge dello Stato.

La stessa legge 157/1992, inoltre, da un lato contiene disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e riporta le condizioni da rispettare per l'esercizio della caccia (tra cui il calendario venatorio) e, dall'altro, indica prescrizioni e divieti volti a tutelare in ogni forma la sicurezza pubblica. Basti citare al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 21 della legge, che prevede numerose forme di divieto dell'attività venatoria, tra le quali il divieto di caccia nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; così, il divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione dei sopraccitati luoghi.

L'articolo 13 della stessa legge disciplina, invece, i mezzi per l'esercizio della stessa attività venatoria, precisando che tale attività è consentita con l'uso di fucili da caccia che rispondano a precise caratteristiche tecniche volte a contenerne la potenziale offensività; mentre gli articoli 27 e seguenti disciplinano la volontà dell'attività venatoria, a mezzo di agenti degli enti locali, e prevedono, altresì, sanzioni penali in caso di inosservanza delle norme contenute nelle leggi.

Da quanto sopra espresso risulta che la materia è disciplinata in ogni suo ambito ed è delimitata e regolata da specifiche norme volte a prevenire e tutelare ogni prevedibile forma di pericolo per la collettività.

Per quanto sopra espresso ed evidenziato si ritiene, pertanto, di non poter condividere l'assunto che *"la caccia rappresenta oggi un'attività anacronistica e violenta"*.

La legge regionale piemontese, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 157 e in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela

della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, disciplinando l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica.

In attuazione al decreto legge 9/2022, la Regione Piemonte ha adottato, inoltre, il Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana. Il contributo fornito dai cacciatori piemontesi per arginare tale epidemia è ancora in atto, è stato ed è ancora determinante, come dimostrano le attività di depopolamento effettuate dai cacciatori iscritti nei vari Ambiti e Comprensori.

Mi permetto solo di aggiungere che va fatta una distinzione significativa fra l'attività di caccia e quella di controllo. Quella cui faceva riferimento nella prima parte della sua interrogazione è certamente un'attività di caccia, una serie di attività; lei sa che invece la caccia è vietata in ogni parco pubblico e in ogni area a tutela. In quei casi si fanno attività di controllo e in alcuni di quei casi, come nel caso da lei citato, sono attività di controllo autorizzate dalla Città metropolitana e quasi sempre richieste dalle Amministrazioni comunali.

Non potendosi svolgere un'attività di contenimento nelle aree in cui è vietata l'attività venatoria, l'unica modalità per effettuare un contenimento è quella legata al controllo.